



Deliberazione n. 695	Seduta del 14 LUG. 2022
Servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali occorrente all'ASST Monza: determinazioni in merito alla Convenzione ARCA_2017_006 LOTTO 5 e conseguente affidamento temporaneo in urgenza.	

Il Direttore Generale
Silvano Casazza

Richiamate:

- la deliberazione n. 1 dell'8.09.2021 con cui questa ASST ha preso atto dell'insediamento del Dott. Silvano Casazza quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Monza in virtù della D.G.R. n. XI/5197 del 7.9.2021;
- la deliberazione n. 37 del 17.01.2022 con cui il Direttore Generale ha avvocato a sé le funzioni di Direttore Sociosanitario;

Richiamata altresì la deliberazione n. 63 del 27.01.2022 con cui questa ASST ha aderito alla Convenzione ARCA_2017_006, aggiudicata alla RTI HC HOSPITAL CONSULTING – POLYGON spa (POLYGON spa già fornitore sino al 31.01.2022), di durata quinquennale (01.02.2022-31.01.2027) ad esito della procedura concorsuale ARCA_2017_006 “Servizi Integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali”, per un importo complessivo pari ad € 6.413.991,60 IVA esclusa;

Precisato che il contratto stipulato da ARCA per la regolamentazione dei “*Servizi Integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali*”, aggiudicato al suindicato RTI, all'articolo art. 4, comma 3, statuisce che “*stante l'urgenza dell'avvio dei servizi, il contratto è stipulato sotto condizione risolutiva: dell'esito degli accertamenti di carattere generale, ai sensi dell'art.80 del d.lgs.50/2016 in capo al fornitore.....dell'esito delle verifiche antimafia...*” e dunque che “*in caso di esito negativo dei predetti accertamenti*”, il Contratto si sarebbe risolto “*automaticamente, su semplice comunicazione di ARIA al fornitore dell'avvenuta verifica della condizione di risoluzione*”;

Dato atto pertanto che il RTI HC HOSPITAL CONSULTING –POLYGON spa sottoscrivendo il contratto con ARIA accettava che:

- la propria immissione nel servizio aveva “*carattere precario e instabile*” e che la stessa veniva disposta da ARIA spa “*sotto ogni riserva di legge sino alla formale comunicazione da parte di ARIA medesima, del positivo accertamento in capo al fornitore della ricorrenza dei presupposti di cui al precedente comma 3*”;
- in caso di risoluzione del Contratto, avrebbe avuto diritto alla ritenzione delle remunerazioni medio tempore corrisposte, “*entro i limiti delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del Direttore dell'esecuzione del contratto,*



conformemente a quanto stabilito dal comma 8 dell'art.32 del d.lgs 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici”(d'ora in poi per brevità CCP);

Dato atto che, a seguito dell'adozione della delibera n. 63 del 27.01.2022, ASST in data 1 febbraio 2022 emetteva il relativo OdF, ove veniva previsto che *“L'amministrazione contraente richiede la fornitura alle condizioni, termini e modalità stabilite nella Convenzione medesima, da intendersi qui tutte richiamate per formare parte integrante e sostanziale del presente ordinativo di fornitura attuativo della Convenzione”*;

Precisato che all'atto della stipulazione del Contratto da parte di ARIA e dell'emissione dell'OdF di ASST di Monza:

- risultava sub judice la questione relativa al possesso dei requisiti di cui all'art.80, comma 5, lett. c) del CCP, relativo alla assenza di gravi illeciti professionali da parte della mandante dell'RTI Fornitore del servizio di cui trattasi;
- con sentenza del TAR Lombardia - Milano n. 725 del 31 marzo 2022, veniva censurata la valutazione di affidabilità della mandante dell'RTI Fornitore per deficit motivazionale e veniva annullata l'aggiudicazione, nulla statuendo sulle sorti dei contratti in corso di esecuzione, tra cui quello attivato da ASST Monza con l'OdF del 1.02.2022;

Dato atto che:

- con comunicazione del 23.05.2022, ARIA S.p.A. informava ASST di Monza che, in esecuzione della propria Determina del 19 maggio 2022, n.412 di presa d'atto dei contenuti della sentenza sopra riportata, aveva *“sospeso ai sensi dell'art.107 , comma 2 , del d.lgs 50/2016, per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre la data del 31 agosto p.v., l'efficacia dei Contratti e degli Ordinativi di Fornitura emessi a valle, al fine di svolgere le opportune istruttorie e adottare le conseguenti determinazioni”*;
- nella comunicazione precitata, ASST veniva, altresì, invitata *“verificata l'economicità dell'operazione e nel rispetto delle procedure di legge, a stipulare medio tempore un contratto ponte per lo stretto periodo necessario all' approvvigionamento e fino alla data di attivazione di una convenzione centralizzata da parte di ARIA medesima, contenente clausola di risoluzione anticipata espressa vincolata alla predetta attivazione e/o alla ripresa delle convenzioni /contratti sospesi”*;

Ricordato che:

- ai sensi di quanto previsto dall'art.9 del decreto legge n.66/2014, convertito, con modificazioni, in legge n.89/2014 e del D.P.C.M. del 11/07/2018, l'affidamento dei servizi di gestione e manutenzione elettromedicali rientra nella competenza esclusiva dei soggetti aggregatori;
- le “Linee di indirizzo sugli acquisti delle Aziende”, approvate con D.G.R. del 16.05.2022 n. XI/6387 “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2022” (cosiddette Regole di Sistema 2022) in cui si legge che *“ Nel caso non sia possibile acquisire b/s rientranti nelle categorie merceologiche – di cui al DPCM 11 luglio 2018 , da ARIA o, in subordine da CONSIP, gli enti del SSR sono tenuti ad approvvigionarsi avvalendosi in via esclusiva delle Centrali di Committenza iscritte nell'elenco dei soggetti aggregatori: spetta ad ARIA l'individuazione ai fini dell'approvvigionamento , di altra centrale di committenza”*;



Dato atto che:

- in data 22 giugno 2022 con nota ns. rif. Prot. 19034 veniva pertanto richiesto ad ARIA, ai sensi delle Regole di Sistema 2022, di comunicare se vi fossero altre convenzioni attive per il servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature medicali presso altra centrale di committenza;
- in data 23 giugno ARIA comunicava ad ASST che *“non esistono altri contratti di soggetti aggregatori da cui ASST possa attingere”*;

Richiamata la nota congiunta del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero della Salute e del Commissario alla Revisione della spesa, prot. 20518/2016 del 23 febbraio 2016, contenente indicazioni circa le modalità di attuazione dell'art. 9. del D.L. n. 66/2014 e del DPCM del 24 dicembre 2015 (poi DPCM 11/07/2018) che consente di procedere alla stipula di un **“contratto ponte”** ai sensi dell'art. 57 comma 2, lett. c) del d.lgs. 163/2006 (procedura negoziata senza bando), ora interamente recepito dall'art. 63, comma 2, lett. c), del CCP, per il tempo strettamente necessario all'avvenuta attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento o CONSIP, eventualmente inserendo clausola di autotutela che consenta di risolvere il contratto anticipatamente;

Dato atto che – nelle more delle verifiche istruttorie di ARIA, che, come da comunicazione del 23.05 si concluderanno presumibilmente entro il 31.08.2022 – è necessario ed imprescindibile garantire la continuità del servizio (ad oggi erogato dalla RTI H.C. Hospital Consulting S.p.A. - Polygon S.p.A) senza interruzioni, almeno sino al 31.12.2022, per le seguenti motivazioni:

- il servizio in argomento è fondamentale per garantire il funzionamento e il ripristino di tutte le apparecchiature elettromedicali presenti nei reparti e servizi dell'ASST e l'erogazione delle relative prestazioni ai pazienti in condizioni di sicurezza;
- la predisposizione di un nuovo capitolato tecnico e la gestione di una nuova procedura selettiva, seppur nella forma semplificata della procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, richiedono una tempistica non compatibile con la situazione prospettata da ARIA S.p.A., la cui decisione potrebbe determinare la cessazione degli effetti del contratto in essere nel pieno del periodo feriale, atteso il recepimento nel contratto a valle della condizione risolutiva di cui all'art.4 del contratto collegato stipulato da ARIA S.p.A.;
- la durata della sospensione solo fino al 31.08.2022 coinciderebbe con il periodo feriale, già di per sé critico, aggravato quest'anno dalla necessità di assicurare la gestione dei trasferimenti delle apparecchiature elettromedicali nell'ambito dei traslochi pianificati nei mesi di luglio, agosto e settembre in relazione alla cantierizzazione del Settore A del Monoblocco Ospedaliero e della messa in funzione del Settore C, in esito delle attività di riqualificazione e ristrutturazione;
- l'attuale fornitore sta già da tempo predisponendo le attività necessarie per il trasferimento delle apparecchiature elettromedicali nell'ambito della Fase 3-4 della ristrutturazione del monoblocco a partire da Luglio 2022 (chiusura settore A e apertura settore C), e tale attività è essenziale per il rispetto del cronoprogramma già stabilito e per la corretta messa in servizio delle apparecchiature trasferite;



Preso atto, pertanto, che:

- in data 22.06.2022 ns. rif. Prot. 19036 è stata richiesta all'RTI aggiudicatario, la disponibilità alla stipula, sino al 31.12.2022 p.v., di un contratto ponte alle medesime condizioni tecnico/economiche discendenti dalla Convenzione sospesa da ARIA e del contratto con ASST di Monza (che verrà conseguentemente sospeso), fatta salva la facoltà di recesso anticipato del contratto ponte a seguito di attivazione di una Convenzione centralizzata da parte di ARIA, e/o alla ripresa delle Convenzioni/Contratti sospesi prima del suddetto termine, e/o nuova eventuale indicazione da parte di ARIA della disponibilità di convenzioni analoghe attive stipulate da altri soggetti aggregatori extra regionali come da Regole di Sistema di Regione Lombardia 2022 o altre circostanze che potrebbero pregiudicare la prosecuzione del contratto;
- in data 01.07.2022 ns. rif. Prot 19807 l'RTI ha risposto affermativamente alla richiesta di ASST di Monza;
- il CCP prevede, all'art. 63, comma 2, lett. c), la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati, se le circostanze invocate a giustificazione del ricorso a tale procedura non siano in alcun caso imputabili alla stazione appaltante;
- le condizioni previste dal succitato disposto del CCP sono riconducibili alla situazione di fatto creatasi a seguito della sospensione dell'efficacia della Convenzione ARCA_2017_006 disposta dalla centrale acquisti e non imputabili all'ASST Monza, ed il conseguente rischio di una risoluzione del contratto in essere tra l'RTI e la ASST di Monza per effetto della decisione che ARIA assumerà entro il 31 agosto 2022, e che per la durata limitata di tale situazione non sussistono le condizioni tecniche e organizzative per attivare una procedura competitiva;

Ritenuto, conseguentemente, alla luce di quanto sopra:

- di assegnare temporaneamente in via d'urgenza alla RTI H.C. HOSPITAL CONSULTING – POLYGON s.p.a., con decorrenza dal 15.07.2022 al 31.12.2022, il servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali per la tipologia di apparecchiature presenti nella convenzione ARCA_2017_006/L5 alle medesime condizioni tecnico-economiche del contratto in essere sino al 14 luglio 2022, a garanzia della continuità di servizio per le ragioni sopraindicate, con clausola di recesso anticipato, senza diritto a risarcimenti o indennizzi di sorta, a seguito di attivazione di una Convenzione centralizzata da parte di ARIA e/o alla ripresa delle Convenzioni/Contratti sospesi prima del suddetto termine e/o nuova eventuale indicazione da parte di ARIA della disponibilità di convenzioni analoghe attive stipulate da altri soggetti aggregatori extra regionali o per altre circostanze per un importo complessivo di € 748.560,61 (€ 613.574,27 + € 134.986,34 I.V.A. 22%) ai sensi di quanto previsto dall'art. 63, comma 2, lettera c) del CCP;



- di dare mandato al RUP di provvedere agli adempimenti necessari e conseguenti, ai sensi dell'art.107 comma 2 del CCP, alla sospensione del contratto stipulato in esecuzione della delibera n. 63/2022 sino al 31.12.2022, fatte salve eventuali circostanze che incidano sulla durata della sospensione;
- di riservarsi ulteriori determinazioni all'esito della decisione di ARIA S.p.A.;

Dato atto di avere preventivamente trasmesso il presente provvedimento al Direttore della S.C. Economico Finanziaria, che provvederà all'imputazione dei conseguenti oneri nei rispettivi bilanci dell'esercizio come di seguito riportato:

- per l'affidamento del suddetto servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature biomediche tramite convenzione ARIA 2017_006 per il periodo dal 01.04.2022 al 14.07.2022 per l'importo complessivo pari a € 465.674,33 (€ 381.700,27 + € 83.974,06 I.V.A. 22%) sul conto economico n. 80.25.02.04 "Manutenzione attrezzature tecnico scientifiche e sanitarie in appalto", a carico del bilancio sanitario – gestione sanitaria 2022;
- per l'affidamento del suddetto servizio temporaneo di gestione e manutenzione delle apparecchiature biomediche come da contratto ponte per il periodo dal 15.07.2022 al 31.12.2022, l'importo complessivo pari a € 748.560,61 (€ 613.574,27 + € 134.986,34 I.V.A. 22%) sul conto economico n. 80.25.02.04 "Manutenzione attrezzature tecnico scientifiche e sanitarie in appalto", a carico del bilancio sanitario;

Preso atto dell'attestazione dell'Ing. Ilaria Vallone, Responsabile del Procedimento, circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento nonché dell'attestazione della S.C. Affari Generali e Legali circa la regolarità amministrativa;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario espressi ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3 bis del D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii. ed art. 13 della L.R. 33/2009 e s.m.i.;

DELIBERA

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

1. di dare mandato al RUP di sospendere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.107 comma 2, del CCP il contratto stipulato in esecuzione della deliberazione aziendale n. 63/2022, dal 14.07.2022 sino al 31.12.2022, fatte salve eventuali circostanze che incidano sulla durata della sospensione;
2. di autorizzare l'affidamento temporaneo in via d'urgenza alla RTI H.C. HOSPITAL CONSULTING – POLYGON s.p.a., a far tempo dal 15.07.2022 fino al 31.12.2022, il servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali per la tipologia di apparecchiature presenti nella convenzione ARCA_2017_006/L5 e alle medesime condizioni tecnico-economiche del contratto sospeso, a garanzia della continuità di servizio per le ragioni



sopraindicate, con clausola di recesso anticipato, senza diritto a risarcimento o indennizzi di sorta, a seguito di "attivazione di una Convenzione centralizzata da parte di ARIA e/o alla ripresa delle Convenzioni/Contratti sospesi prima del suddetto termine o per altre circostanze" per un importo complessivo di € 748.560,61 (€ 613.574,27 + € 134.986,34 I.V.A. 22%) ai sensi di quanto previsto dall'art. 63, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;

3. di dare atto di avere preventivamente trasmesso il presente provvedimento al Direttore della S.C. Economico Finanziaria, che provvederà all'imputazione dei conseguenti oneri nei rispettivi bilanci dell'esercizio come di seguito riportato:

- per l'affidamento del suddetto servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature biomediche tramite convenzione ARIA 2017_006 per il periodo dal 01.04.2022 al 14.07.2022 per l'importo complessivo pari a € 465.674,33 (€ 381.700,27 + € 83.974,06 I.V.A. 22%) sul conto economico n. 80.25.02.04 "Manutenzione attrezzature tecnico scientifiche e sanitarie in appalto", a carico del bilancio sanitario – gestione sanitaria 2022;
- per l'affidamento del suddetto servizio temporaneo di gestione e manutenzione delle apparecchiature biomediche come da contratto ponte per il periodo dal 15.07.2022 al 31.12.2022, l'importo complessivo pari a € 748.560,61 (€ 613.574,27 + € 134.986,34 I.V.A. 22%) sul conto economico n. 80.25.02.04 "Manutenzione attrezzature tecnico scientifiche e sanitarie in appalto", a carico del bilancio sanitario;

4. di riservarsi l'adozione di ulteriori provvedimenti all'esito dello scioglimento della riserva da parte di ARIA S.p.A.;

5. di dare mandato al Responsabile del Procedimento, Ing. Ilaria Vallone, per i relativi e conseguenti adempimenti riguardanti il presente provvedimento;

6. di dare altresì atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'Albo dell'ASST di Monza ai sensi dell'art. 17, della Legge Regionale n. 33/2009 e s.m.i..

=====

IL DIRETTORE GENERALE
(Silvano Casazza)

Esprimono parere favorevole:

Direttore Amministrativo: Antonietta Ferrigno

Direttore Sanitario: Laura Radice

Direttore Sociosanitario:



Allegato alla deliberazione del Direttore Generale n. 695 del 14 LUG. 2022

**Oggetto: Servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali
occorrente all'ASST Monza: determinazioni in merito alla Convenzione
ARCA_2017_006 LOTTO 5 e conseguente affidamento temporaneo in urgenza.**

Responsabile del Procedimento

Il Direttore f.f. S.C. Ingegneria Clinica
(Ilaria Vallone)

Visto di congruità tecnica di competenza

Il Direttore Dipartimento Direzione Sanitaria
(Luca Bresolin)

Parere in ordine alla regolarità contabile

Il Direttore della S.C. Economico Finanziaria
(Toni Genco)